CITTA' DI CATANZARO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 61 Data 30/04/2026	**OGGETTO:** REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI DAL 102 AL 110 DELLA LEGGE 199 DEL 30/12/2025

L'anno duemilaventisei, il giorno trenta, del mese di aprile alle ore 13:30 e successive, nella Sala del Palazzo Comunale, in seduta Straordinaria e in Seconda convocazione si è riunito il Consiglio Comunale, risultano presenti:

COGNOME NOME	INCARICO		COGNOME NOME	INCARICO	
ASSISI FRANCESCO ANTONIO	CONSIGLIERE	X	BARBERIO ANTONIO	CONSIGLIERE	
BOSCO GIANMICHELE	PRESIDENTE	X	BUCCOLIERI GREGORIO	CONSIGLIERE	
CAPELLUPO VINCENZO	CONSIGLIERE		CARPINO ALBERTO	CONSIGLIERE	
CAVIANO IGEA	CONSIGLIERE	X	CELIA FABIO	CONSIGLIERE	
CICIARELLO EMANUELE	CONSIGLIERE		CONCOLINO LEA	CONSIGLIERE	
CORSI ANTONIO	CONSIGLIERE		COSTA GIOVANNI	CONSIGLIERE	
COSTANZO MANUELA	VICE PRESIDENTE	X	COSTANZO SERGIO	CONSIGLIERE	X
DONATO VALERIO	CONSIGLIERE		FIORITA NICOLA	SINDACO	X
LAUDADIO MANUEL	CONSIGLIERE	X	LEVATO LUIGI	CONSIGLIERE	X
LOBELLO ALESSANDRA	CONSIGLIERE	X	LOSTUMBO ROSARIO	CONSIGLIERE	X
MANCUSO ROSARIO	CONSIGLIERE	X	PALAIA DANIELA	CONSIGLIERE	
PARISI GIOVANNI	CONSIGLIERE		PASSAFARO FRANCESCO	CONSIGLIERE	X
PROCOPI GIULIA	CONSIGLIERE		RICCIO EUGENIO	CONSIGLIERE	X
SCARPINO FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	SERGI DANILO	CONSIGLIERE	
SERO RAFFAELE	CONSIGLIERE	X	SERRAINO TOMMASO	CONSIGLIERE	X
TALERICO ANTONELLO	CONSIGLIERE		VERALDI STEFANO	CONSIGLIERE	
VERRENGIA ANNA CHIARA	CONSIGLIERE	X			

PRESENTI N° 17 **ASSENTI N° 16**

Presiede il Presidente Gianmichele Bosco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000) la Dott.ssa Vincenzina Sica in qualità di Segretario Generale.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

SERVIZI FINANZIARI, BILANCIO, TRIBUTI, PARTECIPATE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI DAL 102 AL 110 DELLA LEGGE 199 DEL 30/12/2025

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- l'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in osservanza ai principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, ha disposto la facoltà per le Regioni e per gli Enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità;
- l'articolo 1, comma 110, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi;
- l'attribuzione della predetta facoltà conferisce all'Ente una maggiore libertà gestionale nelle attività di recupero delle proprie entrate, permettendo di agire sulla componente accessoria del credito (sanzioni e interessi) al fine di massimizzare il recupero della componente capitale;

Visti in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199:

- comma 102 che attribuisce alle Regioni e agli Enti locali la possibilità, ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, di introdurre autonomamente, con apposito regolamento, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;
- comma 103 che consente di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente;
- comma 104 che prevede la possibilità, nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, di introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario;
- comma 106 che impone di limitare la definizione agevolata a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni;
- comma 107 che stabilisce che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono essere adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate;
- comma 109 che consente di adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

Considerato che l'istituto della definizione agevolata previsto dalla predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199 può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare, mediante versamento spontaneo dei contribuenti, i crediti per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi sia in termini di esborso monetario sia in termini di personale impiegato in tale recupero;

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

- ridurre il contenzioso tributario pendente prevedendo la rinuncia al ricorso in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione del contenzioso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);
- favorire gli equilibri di bilancio attraverso l'abbattimento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e la riduzione della quota dei residui attivi; infatti, l'adozione della definizione agevolata consentirebbe la riscossione della quota capitale dei crediti di difficile esazione, permettendo lo svincolo delle corrispondenti quote del FCDE, generando, per l'effetto, una maggiore capacità di spesa o un miglioramento del risultato di amministrazione;
- rendere il bilancio più veritiero e trasparente in linea con i principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, eliminando i crediti vetusti e di difficile esazione;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 25/03/2026 con la quale è stato fornito indirizzo ai settori operativi dell'Ente, per l'attivazione della Definizione Agevolata (Rottamazione-quinquies) per i carichi affidati al concessionario della riscossione Soget S.p.A., nel rispetto delle previsioni di cui alla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), art.1 commi da 102 a 110;

Rilevata, dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili, la presenza di carichi contenuti in ingiunzioni fiscali e di accertamenti divenuti esecutivi emessi fino al 31/12/2023, affidati al concessionario della riscossione, corrispondenti a crediti riportati in residui attivi che, stante la loro vetustà, sono di difficile esazione;

Ravvisata l'opportunità e la convenienza per l'Ente di adottare la definizione agevolata, tenuto conto del presumibile incremento della riscossione dei crediti e dell'impatto sugli equilibri del bilancio derivante dalla cancellazione dei residui corrispondenti ai crediti stralciati;

Esaminata la proposta di "REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI DAL 102 AL 110 DELLA LEGGE 199 DEL 30/12/2025*"* che si compone di n. 2 parti, sviluppato nei seguenti articoli:

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente
Articolo 9 – Entrata in vigore

PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata
Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda
Articolo 4 – Importi dovuti
Articolo 5 – Perfezionamento della definizione
Articolo 6 – Diniego della definizione
Articolo 7 – Sospensione del processo
Articolo 8 – Entrata in vigore

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1 commi dal 102 al 110 della legge 199 del 30/12/2025, al fine di agevolare i debitori di somme iscritte nella fase coattiva gravati di significativi oneri accessori, in considerazione della attuale complessa situazione di difficoltà economica, tenuto conto altresì del beneficio che potrebbe derivare dall'incremento della performance di riscossione sui residui attivi;

Ritenuto pertanto di avvalersi dell'istituto della definizione agevolata previsto dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 per i crediti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639 e in avvisi di accertamento divenuti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.160 affidati al concessionario della riscossione del Comune di Catanzaro Soget S.p.A. e di conseguenza di approvare il regolamento alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in tema di potestà regolamentare;
- l'articolo 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;
- il comma 108 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 il quale stabilisce che i regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

Acquisito il parere favorevole, espresso dal Dirigente del Settore competente, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di legge;

Dato atto del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

SERVIZI FINANZIARI, BILANCIO, TRIBUTI, PARTECIPATE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI DAL 102 AL 110 DELLA LEGGE 199 DEL 30/12/2025

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE
Dott. PAOLO MACRINA
(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Data 14/04/2026

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI DAL 102 AL 110 DELLA LEGGE 199 DEL 30/12/2025

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli articoli 49 comma 1, 147 bis comma1 e 153 comma4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Data 14/04/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. PAOLO MACRINA

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Cod. Proposta 39553
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Gianmichele Bosco, il quale, nel porre in trattazione la pratica in oggetto, cede la parola all'Assessore proponente Dott.ssa Luisa Lacava per la relazione;

ULTIMATA la relazione dell'Assessore, il Presidente del Consiglio comunica all'aula, dandone lettura, che è pervenuto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale n. 1 emendamento alla pratica in discussione per come di seguito riportato:

- emendamento alla pratica in trattazione, prot. n. 43999 del 24.04.2026, proposto dai Consiglieri comunali Igea Caviano, Francesco Passafaro, Alessandra Lobello, Daniela Palaia, Eugenio Riccio, Antonio Corsi, Gianni Costa, Lea Concolino, Tommaso Serraino, Fabio Celia, Francesco Antonio Assisi, Manuel Laudadio, Francesco Scarpino, Sergio Costanzo, Luigi Levato, munito del parere tecnico e contabile favorevole del Dirigente del Servizio Finanziario e del parere favorevole del Collegio dei Revisori, giusta comunicazione prot. n. 45057 del 28/04/2026;

UDITO il Presidente del Consiglio comunale il quale, apre la discussione sulla pratica e invita i Consiglieri comunali a prendere la parola;

DATO ATTO che entrano in aula i Consiglieri comunali Antonio Barberio, Vincenzo Capellupo, Alberto Carpino, Emanuele Ciciarello;

DATO ATTO che esce dall'aula il Consigliere comunale Eugenio Riccio;

UDITO l'intervento del Consigliere comunale Francesco Passafaro;

UDITO il Presidente del Consiglio comunale che prima di porre in votazione l'emendamento nomina scrutatori i Consiglieri comunali Igea Caviano, Antonio Barberio, Francesco Passafaro;

Si passa alla votazione dell'emendamento

Con il seguente risultato della votazione, espressa per appello nominale, proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori ricognitori di voti;

PRESENTI N. 20 **VOTANTI N. 20** **ASTENUTI N. 0**

Voti favorevoli: n. 20 (Assisi, Barberio, Bosco, Capellupo, Carpino, Caviano, Ciciarello, Costanzo M., Costanzo S., Fiorita, Laudadio, Levato, Lobello, Lostumbo, Mancuso, Passafaro, Scarpino, Serò, Serraino, Verrengia);

Voti contrari n. ===;

Astenuti n. ===;

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA L'EMENDAMENTO

Si passa alla votazione della pratica così per come emendata

DATO ATTO che entra in aula il Consigliere comunale Gregorio Buccolieri;

UDITO il Presidente del Consiglio comunale che prima di porre in votazione la pratica così per come emendata nomina scrutatori i Consiglieri comunali Igea Caviano, Antonio Barberio, Francesco Passafaro;

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Con il seguente risultato della votazione, espressa per appello nominale, proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori ricognitori di voti;

PRESENTI N. 21 **VOTANTI N. 21** **ASTENUTI N. 0**

Voti favorevoli: n. 21 (Assisi, Barberio, Bosco, Buccolieri, Capellupo, Carpino, Caviano, Ciciarello, Costanzo M., Costanzo S., Fiorita, Laudadio, Levato, Lobello, Lostumbo, Mancuso, Passafaro, Scarpino, Serò, Serraino, Verrengia);

Voti contrari n. ===;

Astenuti n. ===;

VISTO il parere espresso dalla 3^ Commissione Consiliare;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO l'esito della votazione che precede;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

3. di approvare, così per come emendato, il "**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI DAL 102 AL 110 DELLA LEGGE 199 DEL 30/12/2025***",* che si compone di n. 2 parti, riportato in allegato alla presente delibera, per costituirne parte integrante;

4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Catanzaro;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario per la riscossione del Comune di Catanzaro Soget. S.p.A.;

6. di demandare al Responsabile della singola entrata l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari;

7. di demandare all'Ufficio Stampa dell'Ente la massima diffusione dell'iniziativa presso la cittadinanza;

8. di dare atto che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore ed è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

Tutti gli interventi sono riportati nel resoconto contenente la trascrizione integrale della seduta che, anche se non materialmente allegato, costituisce parte integrante del presente verbale.

Letto e Approvato

Presidente
Sig. Gianmichele Bosco
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Segretario
Dott.ssa Sica Vincenzina
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 39809 del 15/04/2026

COMUNE DI CATANZARO

Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE N. 30/2026 DEL 14.04.2026

OGGETTO: : Parere ex art. 239, comma 1, lett. b), n. 7) del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) sulla proposta di regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 1 commi dal 102 al 110 della legge 199 del 30/12/2025
Settore proponente: Servizi Finanziari, bilancio, tributi, partecipate
Codice proposta n. 39553

L'anno 2026 il giorno 14 del mese di Aprile alle ore 15.30, si è riunito telematicamente il Collegio dei Revisori del Comune di Catanzaro nelle persone della Dott.ssa Caterina Caputo, Presidente, del Dott. Mario Marrazzo, della Dott.ssa Nicoletta Carnovale componenti, per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto la proposta di regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 1 commi dal 102 al 110 della legge 199 del 30/12/2025

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 39553 del 14-04-2026, avente ad oggetto: "Approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 1, commi da 102 a 110 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199";
VISTO l'art. 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, che conferisce agli enti territoriali la facoltà di prevedere la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento (R.D. 639/1910) o di accertamenti esecutivi (art. 1, c. 792, L. 160/2019) notificati negli anni dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
VISTI gli artt. 239 e 242 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Esaminata la proposta di "*REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI DAL 102 AL 110 DELLA LEGGE 199 DEL 30/12/2025*" che si compone di n. 2 parti, sviluppato nei seguenti articoli:

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

Articolo 9 – Entrata in vigore

PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

Articolo 4 – Importi dovuti

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

CONSIDERATO CHE

1. Il comma 105 dell'art. 1 della L. 199/2025 prevede che la definizione sia subordinata alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.
2. Il regolamento stabilisce le modalità di adesione, il numero di rate e i termini di pagamento, in conformità con i principi contabili vigenti.

VERIFICATO

- **Che** l'ambito temporale e oggettivo del regolamento rispetta i limiti definiti dalla L. 199/2025 (ingiunzioni/accertamenti esecutivi notificati dal 2000 al 2023).
- **Che** viene previsto lo stralcio di sanzioni e interessi di mora, limitando il versamento al solo capitale e alle spese di notifica/procedura.
- **Che** Il piano di rateazione proposto non supera il numero massimo di rate consentito o le scadenze indicate dalla norma nazionale, garantendo comunque la tempestività delle entrate.

- **Che** il Responsabile del servizio ha attestato che l'applicazione della definizione agevolata non pregiudica l'equilibrio di bilancio, essendo stata valutata la coerenza con il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) già accantonato.
- **Che** il Regolamento prevede le modalità per la presentazione della domanda di adesione **entro i termini previsti.**

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "**DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO**".

Si raccomanda al Comune di:

1. Procedere alla pubblicazione del regolamento sul sito istituzionale per garantirne l'efficacia.
2. Monitorare attentamente l'afflusso delle adesioni e le relative entrate, per aggiornare il FCDE in sede di assestamento di bilancio, qualora le somme stralciate superino le attese.
3. Dare adeguata informazione ai contribuenti sulle modalità e termini di adesione.

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Caterina Caputo	Presidente	Caterina Caputo
Dott. Mario Marrazzo	Componente	
Dott.ssa Nicoletta Carnovale	Componente	Nicoletta Carnovale



COMUNE DI CATANZARO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI DAL 102 AL 110 DELLA LEGGE 199 DEL 30/12/2025

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 61 del 30.04.2026)

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA 3
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento 3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata 3
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata 3
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata 4
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione 4
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore 5
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso 5
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente 5
Articolo 9 – Entrata in vigore 6
PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI 7
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento 7
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata 7
Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda 7
Articolo 4 – Importi dovuti 8
Articolo 5 – Perfezionamento della definizione 9
Articolo 6 – Diniego della definizione 9
Articolo 7 – Sospensione del processo 10
Articolo 8 – Entrata in vigore 10

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, affidati al concessionario incaricato delle riscossioni del Comune di Catanzaro Soget S.p.A.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo fino al 31 dicembre 2023 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

a) un'ingiunzione di pagamento emessa fino al 31 dicembre 2023;

b) un accertamento esecutivo emesso fino al 31 dicembre 2023.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

6. Il Concessionario, su istanza del debitore da presentarsi entro il **10/07/2026** comunica, nei successivi **quindici giorni** dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Concessionario, la sua volontà di avvalersene, rendendo **entro 30 giorni** successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le modalità e in

conformità alla modulistica che lo stesso Concessionario mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Concessionario entro **trenta giorni** dal ricevimento della dichiarazione notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il **30/09/2026**;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di **trentasei rate**, con **rata minima pari a euro 50 mensili**, con scadenza della prima rata al **30/09/2026** e le restanti rate con scadenza al giorno **30 (trenta) di ciascun mese** solare a decorrere dal 2026;

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del 2 per cento annuo.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore[1]

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Concessionario relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune e del Concessionario della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata

[1] In analogia a quanto previsto dall'art. 1, comma 96, legge n. 199 del 2025. Al contrario, non si ritiene regolamentabile una previsione simile a quella prevista dal comma 98 della legge n. 199 del 2025. Tale disposizione prevede che alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili. Ciò implica che, ai fini della definizione, i crediti anche non dotati di privilegio si trasformino in crediti prededucibili, con un evidente lesione delle ragioni degli altri creditori, che può essere disposta solo per legge e non per regolamento comunale.

indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune o dal Concessionario, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune/Concessionario medesimo[2], allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

[2] È possibile depositare un atto di rinuncia a firma congiunta, ovvero un atto di rinuncia con in allegato un atto di accettazione alla rinuncia firmata dall'altra parte.

PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026[3].

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore[4] (Comune di Catanzaro) entro la data del 1° gennaio 2026.

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria[5] in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti[6].

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il **10/07/2026.** La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet, nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomanda A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani, o altre possibilità rese possibili dall'utilizzo di tecnologie digitali, come applicazioni accessibili dal sito internet istituzionale dell'ente, che comunque offrano garanzie di tema di tutela della privacy.

---

[3] Ivi inclusi, quindi, i ricorsi notificati il 1° gennaio 2026.

[4] Sono pertanto escluse le controversie che, pur riguardando atti emessi dal Comune, non vedono come parte processuale il Comune stesso. Ipotesi, questa, che si verifica normalmente in caso di impugnazione della cartella di pagamento, con ricorso non notificato anche al Comune. Al riguardo si rammenta che l'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che "*in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti*". **Pertanto, il Comune può risultare "parte" anche in un processo relativo all'impugnazione di un atto di Ader**. Anche in tale ipotesi la controversia può essere definita, ma al suo perfezionamento deve conseguire uno sgravio del carico affidato ad Ader, relativamente al minor importo dovuto per effetto della definizione.

[5] Risultano definibili anche le controversie relative al CUP pendenti innanzi al giudice tributario. Sul punto si rammenta che diverse Corti di giustizia tributaria si ritengono competenti a decidere le controversie CUP per la componente relativa alla diffusione dei messaggi pubblicitari. Peraltro, la questione circa la giurisdizione competente è stata oggetto di rinvio pregiudiziale innanzi la Corte di Cassazione e la questione è stata attribuita alla Sezioni Unite, competenti per risolvere il conflitto sulla giurisdizione, che dovrà quindi pronunciarsi.

[6] In quanto non vi sono importi da versare da parte del contribuente. Del pari, debbono ritenersi escluse dalla definizione agevolata le controversie relative alla spettanza di agevolazioni, come quelle relative al diniego di rateizzazione (Cass. ss.uu. n. 15647/2010), in quanto l'importo oggetto di rateizzazione è cristallizzato in un atto di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate[7] entro la data del 1° gennaio 2026. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito[8] delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 3, comma 1[9].

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione[10].

3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2026;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi[11];
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

---

[7] L'art. 1, comma 188, legge 197/2022, ai fini della quantificazione degli importi dovuti con la definizione agevolata, fa espressamente riferimento alle pronunce, non cautelari, "**depositate**" alla data del 1° gennaio 2023, sicché risulta del tutto irrilevante la data di emissione della pronuncia.

[8] Quindi, indipendentemente che l'ente sia risultato soccombente o parzialmente soccombente, in quanto l'art. 1, comma 102, legge n. 199 del 2025 esclude la possibilità di ridurre il tributo.

[9] Pertanto, nel caso di pendenza del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, risulta sempre dovuto il solo tributo.

[10] Similmente a quanto previsto dall'art. 1, comma 191, legge n. 197/2022.

[11] Quindi, nei casi in cui al 1° gennaio 2026:

- l'ultima pronuncia depositata veda il contribuente soccombente;
- il ricorso non sia stato ancora posto in discussione;
- penda giudizio a seguito di pronuncia di Cassazione con rinvio.

6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro il **30/09/2026.**

2. E' ammesso il pagamento rateale, in un massimo di **trentasei rate mensili**, purchè la rata sia di un importo non inferiore a **euro 50**. La prima rata deve essere versata entro il **30/09/2026**. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati maggiorati di due punti percentuali dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata in scadenza il **30/09/2026**. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto[12].

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda[13].

4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

5. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

6. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 3, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione[14].

---

[12] Similmente a quanto previsto dall'art. 1, comma 800, legge n. 160/2019 ed art. 1, comma 95, legge n. 199/2025.

[13] Ipotesi che si verifica nel caso di attivazione della riscossione in pendenza di giudizio, con pagamento di importi superiori a quelli dovuti in base all'articolo 4 del presente regolamento.

[14] Il diniego alla definizione agevolata è espressamente contemplato tra gli atti autonomamente impugnabili dall'art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. 546/1992. Diversamente dalla definizione della lite disciplinata dalla

Articolo 7 – Sospensione del processo[15]

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 5. Successivamente, su istanza di una delle parti[16], è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

---

legge n. 197/2022, che prevedeva l'impugnazione dinanzi l"organo giurisdizionale presso il quale era pendente la controversia, in questo caso l'impugnazione può essere proposta solo davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, chiedendo eventualmente la riunione con la causa principale.

[15] Sulla falsa riga di quanto previsto dall'art. 13, comma 2, legge n. 289/2002.
La normativa non prevede, a differenza della definizione delle liti pendenti disciplinata dalla legge n. 197/2022, la sospensione dei termini per la costituzione in giudizio o per proporre appello. Pertanto, non possono essere oggetto di definizione le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione, come precisato nell'articolo 5, comma 6. In sostanza: a) il processo si sospende con la sola presentazione della domanda, ma questo non comporta una sospensione dei termini per appellare; b) poiché l'estinzione del giudizio si verifica solo con il pagamento della prima rata, fino a tale pagamento, si potrebbe verificare il passaggio in giudicato della sentenza e questo diventa ostativo alla definizione agevolata.

[16] Previsione che consente al Comune, una volta verificato il perfezionamento della definizione, di presentare l'istanza di estinzione del giudizio, se non vi provvede il contribuente.

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 43999 del 24/04/2026

COMUNE DI CATANZARO

AL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

CATANZARO

OGGETTO: Emendamento alla proposta cod. prof. 39553

I sottoscritti Consiglieri comunali propongono che al Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 1 commi dal 102 al 110 della legge 199 del 30/12/2025 di cui alla proposta di deliberazione cod. prof. 39553, già depositata presso l'Ufficio di Presidenza, vengano apportate le seguenti modifiche:

- All'art. 3, Parte I – Definizione agevolata entrate in riscossione coattiva, rubricato "*Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata*", si propone di emendare il comma 2, lett b), sostituendolo completamente per come di seguito riportato:
  - "b) ovvero, versamento nel numero massimo di **trentasei rate,** con **rata minima pari a euro 50 mensili**, con scadenza della prima rata al **30/09/2026** e le restanti rate con scadenza al giorno **30 (trenta) di ciascun mese** solare a decorrere dal 2026;"

- All'art. 5, Parte II – Definizione agevolata delle liti pendenti, rubricato "*Perfezionamento della definizione*", si propone di emendare il comma 2, primo periodo, lasciando invariata la parte restante del citato comma, per come di seguito riportato:
  - "2. È ammesso il pagamento rateale, in un massimo di **trentasei rate mensili,** purché la rata sia di un importo non inferiore a **euro 50**."

I Consiglieri comunali

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 45057 del 28/04/2026

COMUNE DI CATANZARO

OGGETTO: Parere su emendamento alla proposta di deliberazione cod. profilo n. 39553

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Bilancio, Tributi e Partecipate
Parere regolarità Tecnica:
FAVOREVOLE
~~NON FAVOREVOLE~~

Dott. Paolo Macrina

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Parere regolarità contabile:
FAVOREVOLE
~~NON FAVOREVOLE~~

Dott. Paolo Macrina

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Parere ai sensi dell'art. 239 del TUEL:
FAVOREVOLE
~~NON FAVOREVOLE~~

Dott.ssa Caterina Caputo (Presidente)

Dott.ssa Nicoletta Carnovale (Componente)

Dott. Mario Marrazzo (Componente)

La presente deliberazione viene inoltrata per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line ai sensi della L. 69/09, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Catanzaro, lì 07/05/2026

SEGRETARIO
DOTT. Vincenzina Sica
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.